



REPUBBLICA ITALIANA

190/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione in materia di responsabilità, iscritto al **n. 61484** del registro di segreteria, proposto da:

SAGGESE Giuseppe (c.f. SGGGPP60M16L049N), nato a Taranto il 16 agosto 1960 e residente in Roma, alla via Raffaele Issel, n. 3/7, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Saggese (c.f. SGGPRZ69C57L049N, pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone, n. 28, scala C, int. 3, presso lo studio della stessa, in virtù di mandato in calce al ricorso per revocazione;

contro

– Procura Generale della Corte dei conti

nonché nei confronti di

- **COMUNE DI TERRANOVA DEL POLLINO (PZ)** (c.f. 82000430767),
in persona del Sindaco *pro tempore*;
- **TRIBUTI ITALIA S.P.A.** in amministrazione straordinaria (c.f. 02763450109), in persona del Commissario Straordinario Dott. Luca Voglino, con sede in Roma, alla via Placido Martini n. 1 e via Zanardelli n. 36;
- **LANZONI Paolo Francesco** (c.f. LNZIPFR53R02D969J), rappresentato e difeso, in sede di appello, dagli avvocati Marcello Campagna (CF. CMPMCL63C02F839U) e Raffaele Sperati, anche disgiuntamente tra loro;
- **SAGGESE Patrizia** (c.f. SGGPRZ69C57L049N) rappresentata e difesa, nel giudizio di secondo grado, dall'avv. Paolo Borioni;
- **ORTORI Mario** (c.f. RTRM RA3 5M05F023J), residente in Recco (GE), al Piazzale Europa n. 6/5;
- **FROIO Pasquale** (c.f. FROPQL56M02A783R), rappresentato e difeso, nel secondo grado, dall'avv. Fernando Lo Voi (c.f. LVOFNN69T09G273C)

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 546/2017, depositata in data 28 dicembre 2017, della Prima Sezione giurisdizionale Centrale di Appello, non notificata;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore consigliere

Stefania Petrucci, l'avv. Patrizia Saggese per il ricorrente ed il Vice Procuratore generale Attilio Beccia, in rappresentanza della Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 22 aprile 2024, il ricorrente Saggese Giuseppe, dopo aver illustrato la vicenda oggetto di giudizio, chiedeva la revocazione della sentenza n. 546/2017 con la quale questa Sezione rigettava il gravame avverso la pronuncia n. 43/2015 assunta dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, così confermando la condanna dell'odierno ricorrente, in via principale ed in solido con Tributi Italia Spa, al pagamento dell'importo complessivo di euro 186.181,81, oltre rivalutazione, in favore del Comune di Terranova del Pollino (PZ), per mancato riversamento, relativamente al periodo dal 1° luglio 2007 al 10 giugno 2009, di tributi comunali incassati dalla società Tributi Italia Spa, in qualità di agente della riscossione e socio privato di una società mista a prevalente capitale pubblico (Arit s.r.l.).

In particolare, il ricorrente, reputato dalla pronuncia oggetto di revocazione amministratore di fatto della predetta società, lamenta che, in assenza di apposite indagini della Procura erariale e dell'Organo giudicante, la condanna subita conseguirebbe solo alle informative della Guardia di Finanza di Genova, concentratesi, tra l'altro, sull'esame dei rapporti contrattuali e sull'analisi dei flussi di denaro intercorsi tra la Tributi Italia Spa ed altre società del gruppo (IFE Srl, Immobiliare Tributi Italia Spa, Servizi territoriali Srl)) e da cui sarebbero emersi, tra l'altro, nell'anno 2008, *"quasi quotidianamente, dei prelevamenti di 10.000,00 euro in contanti dalla cassa della Tributi Italia"* operati dalla segretaria personale di Saggese Giuseppe.

Segnala, al riguardo, il ricorrente di aver già presentato una prima domanda di revocazione della medesima sentenza per il rinvenimento di un documento reputato decisivo e rappresentato dall'ordinanza emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Taranto, Prima Sezione civile che disponeva, a seguito di ricorso presentato, ai sensi dell'art. 43 della l. f., dall'amministratore di Tributi Italia S.p.A., Saggese Patrizia, il sequestro conservativo sui beni di Ortori Elio, dirigente apicale della società, preposto alla contabilità del gruppo ed alla redazione dei bilanci, e della moglie di quest'ultimo, per aver i predetti, nelle rispettive qualità, di Presidente del Collegio sindacale di Socea Spa e di liquidatrice di quest'ultima società, la cui azienda era stata acquistata, in data 28.12.2020, da Tributi Italia S.p.A., sottratto ingenti somme, mediante versamenti effettuati, in favore della predetta Socea Spa, successivamente all'atto di cessione ed afferenti a rapporti contrattuali oramai ceduti a Tributi Italia Spa.

Tale domanda di revocazione veniva, tuttavia, dichiarata inammissibile da questa Sezione con sentenza n. 282/2019, depositata in data 20 dicembre 2019. Tanto illustrato, il ricorrente propone un nuovo ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 202, lett. d) c.g.c., per essere ora intervenuta la sentenza del Tribunale di Taranto n. 549/2024 passata in giudicato e che, alla luce delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, avrebbe accertato le malversazioni ed indebite appropriazioni subite dalla società Tributi Italia Spa, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per euro 3.219.308,50, oltre interessi e rivalutazione, a carico dell'Ortori e del coniuge.

Ad avviso del ricorrente, gli esiti della su richiamata pronuncia del Tribunale di Taranto condurrebbero ad escludere la sua responsabilità per il danno subito dal Comune di Terranova del Pollino *“perché chi attraverso condotte illecite gestiva bilanci e contabilità di Tributi Italia S.p.A. e di tutte le sue partecipate, per sua stessa ammissione, era Elio Ortori”*.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza del Tribunale di Taranto è *“certamente”* il documento nuovo, ma *“i fatti ivi accertati ed i relativi documenti a supporto probatorio, quali gli estratti dei conti corrente di Socea S.p.A., sui quali il CTU ha compiuto i conteggi delle indebite appropriazioni dei coniugi Ortori, erano preesistenti alla sentenza di cui chiede la revocazione”*.

E parimenti preesistente sarebbe il verbale dell'assemblea della società Socea Spa, recante l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2004, reputato falso dal ricorrente sulla base di dichiarazioni rilasciate da una socia (Puccetti), e, poi, seguito dalla cancellazione dal registro delle imprese e dal conseguente ricorso *ex art. 2191 c.c.*, di Patrizia Saggese volto al ripristino dell'iscrizione della società in tale registro.

Aggiunge il ricorrente che non avrebbe potuto precedentemente provare tali fatti nel giudizio contabile, poiché non gestiva l'azienda e non accedeva alla documentazione bancaria e contabile, così ribadendo che sarebbero, poi, emerse condotte fraudolente *“di chi, occupandosi di contabilità, bilanci e amministrazione, aveva l'esperienza criminale per occultare tutto al fine di non essere scoperto”*.

Al riguardo, il ricorrente deduce che, nel corso delle indagini investigative difensive da lui avviate, veniva rinvenuta la sentenza del Tribunale penale di

Bergamo n. 688/2008 che condannava il predetto Elio Ortori per false fatturazioni in danno di varie società, tra cui la Socea Spa e con l'aggravante della recidiva.

Ritiene, quindi, l'odierno ricorrente che le condotte, accertate dal Tribunale di Taranto per oltre tre milioni di euro, potrebbero, vista la numerosità delle società partecipate da Tributi Italia Spa, seguite sul piano contabile da Elio Ortori, essere state reiterate "*n. volte*", così venendo meno il nesso causale tra la condotta a lui addebitata e l'omesso riversamento di somme all'ente locale.

Il ricorrente richiama, poi, le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Genova di primo e secondo grado che avrebbero sconfessato l'operato della Guardia di Finanza rilevando la mancanza di prove certe; la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 15802/2023, che ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione dei reati di peculato e bancarotta fraudolenta, precisando che i fatti non risultavano accertati ai fini della penale esistenza; la sentenza della Sezione Giurisdizionale Siciliana, che rilevava l'assenza di riscontri probatori, le sentenze della Corte di cassazione e della Corte di appello di Roma, in tema di responsabilità contrattuale di enti locali, nonché la pendenza di un giudizio civile intrapreso nei confronti dei militari della Guardia di Finanza per asserite condotte "*gravemente omissive*".

In conclusione, il ricorrente chiede di revocare, *ex art. 202, lett. d), c.g.c.*, la sentenza di questa Sezione n. 546/2017, con riserva di controdedurre e formulare istanze istruttorie e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria, depositata in data 19 febbraio 2025, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, per violazione dell'art. 206, commi 2 e 3 c.g.c., dell'odierno ricorso per revocazione che, secondo la prospettazione del Requirente, avrebbe dovuto essere proposto, non già avverso la sentenza di questa Sezione n. 546/2017, ma contro la pronuncia n. 282/2019, sempre di questa Sezione che aveva respinto il primo ricorso per revocazione.

Ad avviso del Procuratore generale, infatti, le disposizioni dettate dall'art. 206 c.g.c. consentirebbero l'esperimento di un'ulteriore revocazione solo nei confronti della "*sentenza pronunciata in sede di revocazione*" e non della sentenza oggetto di "*originaria revocazione*".

Ancora in via preliminare, la Procura generale eccepisce il vizio d'inammissibilità per tardività del ricorso in quanto, ai sensi dell'art. 178, commi 1 e 2, c.g.c., il termine per proporre la revocazione decorre da quando è stato recuperato il documento ed il ricorrente non avrebbe indicato, né provato la data di rinvenimento dei documenti ritenuti decisivi per la revocazione della pronuncia impugnata.

In particolare, reputa il Procuratore generale che il Saggese avrebbe avuto plausibile contezza dei predetti estratti conto della società Socea Spa e delle dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti da parte di Mario ed Elio Ortori, quantomeno dalla sentenza del Giudice tributario di primo grado di Genova n. 2146, depositata il 20.10.2015, se non ancora prima dalla sentenza della Sezione giurisdizionale del Veneto del 21.12.2012, n. 1145 risultando, quindi, ampiamente spirato il termine perentorio di sessanta giorni.

Quanto, invece, alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 549/2024, il Procuratore generale rileva il difetto del requisito della preesistenza del documento, risultando posteriore alla sentenza oggetto di revocazione, al pari della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 113/2023 e della sentenza del Tribunale penale di Roma n. 15802/2023, peraltro, oggetto di gravame.

Il ricorso presenterebbe, poi, secondo la Procura generale, un ulteriore profilo di inammissibilità, non avendo il ricorrente fornito la prova della non imputabilità a sé della mancata produzione nel precedente giudizio, richiedendosi, *ex lege*, la prova dell'esistenza della "forza maggiore" o del "fatto dell'avversario".

Al riguardo, le considerazioni del ricorrente, secondo cui non gestiva l'azienda e non accedeva alla documentazione bancaria e contabile, oltre alle asserite condotte fraudolente di altri, non condurrebbero, ad avviso del Procuratore generale, alla prova della forza maggiore o ad un comportamento imputabile all'ente locale danneggiato.

In ogni caso, si tratterebbe di documenti privi del requisito della decisività, posto che la recente pronuncia del Tribunale di Taranto in tema di illecito ex art. 2043 c.c. potrebbe assumere rilievo meramente indiziario riguardando, peraltro, movimenti finanziari fraudolenti dal 2000 al 2006, mentre il danno erariale da mancate entrate patito dal Comune di Terranova di Pollino, riguarda un arco temporale compreso tra il 1.7.2007 ed il 10.6.2009, vertendosi, comunque, in tema di *"profili di responsabilità e di danno, accertati presso diversi plessi giurisdizionali, senza alcun collegamento probatorio tra loro"*.

Secondo il Procuratore generale, imputare a presunte malversazioni del sig. Ortori la causa ultima dell'omesso riversamento degli introiti da parte della Tributi Italia s.p.a. al Comune di Terranova di Pollino, è circostanza sfornita di prova piena e diretta, non risultando comprovato che l'Ortori *"abbia replicato "n. volte" detti comportamenti distrattivi a danno delle stesse partecipate e di Tributi Italia s.p.a. e di riflesso ai danni dell'ente locale succitato"*.

Quanto alle pronunce delle Commissioni Tributarie, richiamate in sede di ricorso, la Procura generale sostiene che sono già state reputate documenti non decisivi in quanto afferenti avvisi di accertamento Irpef relativi al periodo d'imposta 2005 e, in ogni caso, la sentenza della Sezione giurisdizionale Veneto n. 1145/2012 su cui i giudici tributari avevano fondato il proprio convincimento, è stata riformata in appello.

Anche la sentenza penale non risulterebbe decisiva, ad avviso del Procuratore generale, posto che la formula assolutoria per prescrizione sarebbe meramente indiziaria perché adottata in quanto non emergenti elementi su cui fondare l'assoluzione nel merito *ex art. 129 c.p.p.* e, poi, tra le costituite parti civili, nonché tra le parti offese, non comparirebbe il comune di Terranova del Pollino.

Aggiunge la Procura generale che le sentenze assolutorie della Sezione giurisdizionale Siciliana risulterebbero tutte depositate nel 2018, ovvero successivamente a quelle oggetto d'impugnativa per revocazione, così come la sentenza della Corte di cassazione, che ha respinto un ricorso del Comune di Aprilia nei confronti di Tributi Italia per vari inadempimenti dell'ente concedente in costanza di esecuzione del servizio di riscossione delle proprie

entrate, trattandosi, pertanto, di documento successivo alla pronuncia impugnata e di poste creditorie del tutto differenti e non collegate con quelle giudicate con la sentenza oggetto di revocazione.

In conclusione, la Procura generale chiede di dichiarare inammissibile e, comunque, infondato il ricorso per la revocazione della sentenza di questa Sezione di Appello n. 546/2017.

All'udienza del 13 marzo 2025, il Collegio, con ordinanza a verbale, disponeva, entro il termine di sessanta giorni, la rinnovazione della notifica del ricorso alle parti personalmente.

In data 1° ottobre 2025, Saggese Giuseppe depositava atto di integrazione del contraddittorio contenente il ricorso per revocazione della sentenza n. 546/2017 di questa Sezione, con pedissequo decreto di fissazione udienza, notificato a mezzo del servizio postale, in data 13.05.2025, a Saggese Patrizia; in data 16.07.2025 a Froio Pasquale ed in data 16.05.2025 a Lanzoni Paolo Francesco.

In data 27 ottobre 2025, la Procura generale depositava copia della sentenza n. 219/2025 emessa dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello in materia di revocazione.

All'udienza di discussione della causa del 7 novembre 2025, la parte ricorrente ed il rappresentante della Procura generale hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Procuratore generale che, in primo luogo, dopo aver rammentato che questa Sezione, con sentenza n. 282/2019, ha già respinto un primo ricorso per revocazione sollevato dal medesimo ricorrente, reputa che, dall'esame dell'art. 206 c.g.c., conseguirebbe la possibilità di esperire un'ulteriore azione di revocazione soltanto nei confronti della *"sentenza pronunciata in sede di revocazione"* e non anche avverso l'originaria pronuncia, già oggetto di una prima revocazione.

L'art. 206 c.g.c., recante i limiti di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione, al comma secondo, prevede che: *"non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione"*; il comma terzo aggiunge che: *"contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione"*.

Reputa il Collegio che dalla lettura di tali disposizioni non è rinvenibile alcuna preclusione all'eventuale impugnazione per revocazione dell'originaria sentenza, nell'ipotesi in cui si ritenga sussistente uno dei motivi di revocazione definiti dalla tassativa elencazione dell'art. 202 c.g.c.

Rammenta, infatti, il Collegio che il mezzo di revocazione disciplinato dalla lettera d) del su richiamato art. 202 c.g.c. ed afferente al rinvenimento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, riveste natura straordinaria potendo, con esso, farsi valere elementi di cui si è scoperta l'esistenza oltre i termini perentori previsti *ex lege* per

l'impugnazione; elementi che, in ipotesi, potrebbero essere rinvenuti anche successivamente ad una precedente pronuncia di inammissibilità dell'azione di revocazione, come avvenuto nel caso di specie.

Da tanto consegue il rigetto di tale prima eccezione preliminare ravvisandosi, tuttavia, ad avviso del Collegio, gli ulteriori plurimi profili di inammissibilità del ricorso sollevati dalla Procura generale.

Al riguardo, sempre, in via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le successive eccezioni, sollevate dal Procuratore generale, in tema di inammissibilità del ricorso per revocazione per tardività e per mancata dimostrazione della forza maggiore o del fatto dell'avversario.

Secondo la Procura generale, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato, a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, indicando nell'atto introduttivo *"le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento"*.

Osserva il Collegio che l'articolo 202, comma 1, lett. d), c.g.c. prevede che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possano essere impugnate quando *"dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"*.

Dal combinato disposto del comma 1 e 2 dell'art. 178 c.g.c. si rileva, poi, che il giudizio di revocazione deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno in cui è stato recuperato il documento.

Rammenta, al riguardo, il Collegio che, secondo la oramai consolidata giurisprudenza in materia, i presupposti per accedere al rimedio revocatorio di cui all'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. sono costituiti: a) dall'esistenza di un documento in grado di fornire una prova diretta dei fatti controversi e non meri elementi indiziari; b) dalla preesistenza di esso alla sentenza impugnata; c) dalla scoperta dello stesso dopo l'emissione del provvedimento giudiziale, non potendo riguardare un documento formatosi dopo la decisione, d) dalla decisorietà della documentazione stessa, in quanto essa sarebbe stata in astratto idonea a formare un diverso convincimento del Giudice; e) dall'impossibilità per la parte, per ragioni di forza maggiore o per fatto dell'avversario, di produrre tale documento durante tutta la durata del giudizio (III App. sent. n. 43/2022).

Dalla lettura dell'odierno ricorso si rinviene il riferimento ai seguenti atti che costituirebbero documenti "decisivi" per la revocazione, ovvero la sentenza del Tribunale di Taranto n. 549, depositata in data 21 febbraio 2024, passata in giudicato e che avrebbe accertato le presunte indebite appropriazioni in danno di Tributi Italia Spa da parte di soggetti terzi rispetto all'odierna vicenda; gli estratti di conto corrente della società Socea Spa ed il verbale dell'assemblea della predetta società di approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, la parte ricorrente non ha fornito la prova della data di rinvenimento dei documenti preesistenti asseritamente reputati decisivi, dovendosi, al riguardo, rilevare che, seppure tale termine potrebbe apparire osservato per la sentenza del Tribunale di Taranto, depositata in data 21 febbraio 2024, a fronte del ricorso per revocazione, depositato in data 22

aprile 2024, la pronuncia in questione costituisce un documento intervenuto successivamente alla revocanda decisione.

Al riguardo, il Collegio, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale da cui non ravvisa ragioni per discostarsi, evidenzia che la lettera d) del su richiamato art. 202, comma 1, c.g.c., contempla l'ipotesi del rinvenimento di un documento che non era stato possibile produrre in giudizio "per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario" e, quindi, di un documento preesistente alla sentenza impugnata che, se acquisito agli atti processuali, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del Giudice e perciò a condurre ad una diversa decisione, atteso che la terminologia adoperata dal legislatore in tema di "rinvenimento" di uno o più documenti decisivi, ne postula la logica preesistenza (Sez. I App., sent. n. 37/2021, n. 105/2019; Sez. III App., sent. n. 128/2017).

D'altronde, lo stesso ricorrente, consapevole che la sentenza del Tribunale tarantino "*è certamente documento nuovo*" ritiene che assumerebbero, comunque, rilievo in quanto "*preesistenti*" alla sentenza oggetto di revocazione "*gli estratti dei conti correnti*" di Socea Spa, oggetto della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, e l'asserito "*falso verbale di assemblea*" del 31 dicembre 2004, recante lo stato finale di liquidazione di quest'ultima società.

Relativamente a tale documentazione, il Collegio ritiene, tuttavia, che non risulti fornita la prova, incombente sull'odierno ricorrente, della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che non ne avrebbe consentito la tempestiva produzione già nel corso del giudizio di primo grado, considerato che trattasi di atti molto risalenti nel tempo, ovvero di estratti conto dal 2000

al 2006 e di un verbale assembleare del 31 dicembre 2004, registrato in data 12 gennaio 2005.

Come noto, l'ipotesi di revocazione in parola, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce al verificarsi di un avvenimento straordinario che, nella fattispecie in esame, non risulta, secondo il Collegio, rilevabile, né documentato, non potendo tale prova trarsi dall'asserito e non comprovato mancato accesso alla documentazione bancaria ed all'altrettanto asserito richiamo a presunte condotte fraudolente di terzi.

In ogni caso, ritiene il Collegio che la documentazione in esame risulti priva dell'indispensabile requisito della "decisività", non apparendo risolutiva ai fini della definizione della controversia, considerato che tali estratti conto afferiscono al Comune di Recco (GE), Nettuno (RM), Castelletto d'Orba (AL) ovvero ad enti locali differenti dall'amministrazione danneggiata e, peraltro, come già accennato, appaiono relativi al periodo dal 2000 al 2006, differente rispetto all'epoca del danno erariale da mancate entrate accertato per il Comune di Terranova del Pollino e ricompreso tra il 1° luglio 2007 ed il 10 giugno 2009.

Né tali documenti possono assumere carattere di decisività sulla base della mera supposizione manifestata dal ricorrente secondo cui *"è legittimo pensare"* che *"le malversazioni accertate dal Giudice di Taranto"* sarebbero *"state compiute"* *"n" volte, vista la numerosità delle società partecipate da Tributi Italia S.p.A., che Elio Ortori seguiva sul piano contabile e bilancistico*".

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che la "decisività" del documento deve ricondursi all'idoneità di esso a provocare una statuizione diversa mediante la prova diretta dei fatti di causa nel senso che il Giudice, laddove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto (Sez.I App., sent. n. 37/2021).

Parimenti, non decisivo risulta, secondo il Collegio, l'asserito "falso verbale" del 31 dicembre 2004 dell'assemblea ordinaria della società Socea Spa in liquidazione e recante il bilancio finale di liquidazione della predetta società, non risultando idoneo a fornire alcuna prova diretta dei fatti di causa che, si ribadisce, attengono esclusivamente al mancato riversamento di somme afferenti a tributi comunali incassati dalla società Tributi Italia Spa, in qualità di agente di riscossione.

Alcuna diretta connessione con il danno patito dal Comune di Terranova del Pollino è, poi, rinvenibile, ad avviso del Collegio, dalla lettura della sentenza del Tribunale penale di Bergamo n. 688/2008 che ha condannato Ortori Elio per condotte di false fatturazioni.

Quanto, infine, alle sentenze contabili e di altri plessi giudiziari, richiamate in sede di ricorso per revocazione, osserva, in primo luogo, il Collegio che esse non risultano espressamente individuate quali "documenti decisivi" per fini revocatori, non potendo tali elementi desumersi dal mero richiamo operato per comprovare la sussistenza di "fatti giudizialmente accertati" che escluderebbero la responsabilità del ricorrente.

Inoltre, come efficacemente rilevato dalla Procura generale, deve ritenersi che tali richiami si appalesano del tutto inconferenti, rispetto all'oggetto

dell'odierna fattispecie di responsabilità erariale, considerato che le sentenze del Giudice tributario risultano emesse in tema di impugnazione di avvisi di accertamento Irpef del periodo d'imposta 2005; la sentenza del Giudice penale per intervenuta prescrizione dei reati di peculato e bancarotta fraudolenta, anch'essa emessa successivamente alla pronuncia oggetto di ricorso per revocazione, non esclude profili di responsabilità penale e risulta impugnata dal Requirente penale, mentre, le sentenze del Giudice civile attengono a diversi rapporti concessori con enti locali differenti dall'amministrazione danneggiata.

Il Collegio ravvisa, pertanto, l'assenza dei presupposti previsti *ex lege* per agire in revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., sussistendo plurimi profili di inammissibilità dell'odierno ricorso, non essendo stata fornita la prova né della data di rinvenimento di tutti i documenti reputati decisivi, né della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che ne avrebbero impedito la tempestiva esibizione in giudizio, né tanto meno della decisività degli atti.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione iscritto al n. **61484** del ruolo generale proposto da **SAGGESE Giuseppe**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 208,00 (*duecentootto/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 28/11/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi